LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1899

la Corte di cassazione, e sulle quali sarà quindi chiamata a decidere l'autorità giudiziaria. Si tratta dell'interpretazione degli articoli 116, 117 e 563 del Codice di procedura penale, che l'onorevole Majorana conosce, e che quindi non sto a citare nè a discutere nei rapporti loro con la nostra questione.

Sull'interpretazione di questi articoli vennero in contraria sentenza le autorità giudiziarie, diversamente giudicando sull'applicabilità o meno della tassa. Abbiamo una sentenza della Corte di cassazione di Roma, sezione civile, 18 marzo 5 aprile 1898, nella causa contro Gibellini ed altri, la quale si è pronunziata per l'inapplicabilità della tassa di sentenza alla condanna del desistente dalla querela alle spese processuali, ne abbiamo una recente dell'8 febbraio 1899, in causa Micca contro Laconi Giovanni, che pure si è dichiarata per l'inapplicabilità. Ma, contrariamente a queste, abbiamo un'altra sentenza della sezione penale della Corte suprema di Roma in data 12 luglio 1898, in causa contro Tavolanis, la quale si è dichiarata per l'applicabilità, e così si è pur dichiarata la Corte di appello di Catanzaro in una sentenza, sulla quale pende ricorso in Cassazione.

Abbia dunque pazienza l'onorevole Majorana, e lasci che in questione tanto disputata si pronunzi ancora la Corte di cassazione. Ho ragion di credere che essa si pronuncierà in modo favorevole ai propositi oggi manifestati; ma si assicuri ad ogni modo l'onorevole Majorana che l'opera di chi ha ora l'onore nel Governo di reggere le finanze si inspirerà in questa, come in ogni altra questione, sicuramente e soprattutto ai criteri di equità e di giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorcvole Majorana Angelo.

Majorana Angelo. Io sono certamente molto sodisfatto della massima parte delle risposte favoritemi dall'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze. Debbo dire, anzi, che poche volte, purtroppo, accade in questa Camera di sentir fare dai rappresentanti fiscali del Ministero delle dichiarazioni così informate ai buoni principì del bene inteso diritto e della sana economia. Effettivamente l'applicazione della tassa di sentenza, anche nei casi, in cui ci sia stata remissione della parte lesa e si tratti di reati di azione privata, è ingiusta, perchè contraddice allo scopo medesimo pel quale una tale tassa fu istituita.

E ciò, oltre che dalla interpretazione letterale della legge del 1892, la quale conforta anch'essa il mio assunto, desumesi dallo spirito medesimo della vigente legislazione.

La tassa di sentenza, pur avendo scopo fiscale, ha un carattere essenzialmente penale; dunque non la si può infliggere se non quando ci sia stata una condanna. Ora, quando in reati di azione privata sopraggiunge la desistenza, viene con ciò ad estinguersi l'azione penale; reato non c'è più, e la ragione penale deve cessare, anche nelle sue estrinsecazioni fiscali. Ma, poichè in questa parte il sotto-segretario di Stato ha completamente accolto la mia opinione, non posso che dichiararmi del tutto sodisfatto; nè ho bisogno di perdere tempo e parole per dimostrare ciò in cui siamo d'accordo.

Ma non posso dichiararmi egualmente sodisfatto della seconda parte. Infatti, posta la questione avanti l'autorità giudiziaria, è bene che questa la risolva. Ma badi, però, il Ministero delle finanze che non possiamo impegnarci a dare a questa decisione dell'autorità giudiziaria un' importanza generale, così da farne una massima, da applicarsi obbligatoriamente in tutti i casi identici o, tanto peggio, analoghi, che possano accadere.

Noi in Italia abbiamo troppe volte, se non nella forma, certo nella sostanza, violato l'articolo 73 dello Statuto; il quale dispone che la interpretazione autentica delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta soltanto al potere legislativo.

Troppe volte il potere esecutivo emana circolari, che, pur innestandosi su una precedente legge, ne esorbitano dal contenuto proprio e comprendono nuove disposizioni, le quali solo legislativamente potrebbero essere stabilite.

Nel caso nostro è indiscutibile (ed abbiamo avuto la fortuna di sentir questa verità confermata dal rappresentante del Ministero delle finanze) è indiscutibile che la tassa di sentenza non è dovuta. Supponiamo però che la Corte di cassazione, nel giudizio che abbiamo inteso essere pendente, risolva che la tassa sia dovuta; ma allora, onorevole sotto-segretario di Stato, fin da questo momento ponga in guardia l'Amministrazione che Ella rappresenta. Noi abbiamo il diritto e il dovere di dirvi che una tale decisione della Cassazione, resa in un caso singolo, non può fare stato per tutti i casi analoghi e non può es-